

COMUNICAZIONE BREVE

UNO STRUMENTO PER LA TUTELA DEI MINORI: LA SEGNALAZIONE. VADEMECUM PER GLI OPERATORI SOCIOSANITARI CONSULTORIALI

REPORTING REQUIREMENTS TO THE JUVENILE COURT AS AN INSTRUMENT FOR PROTECTION OF MINORS. HANDBOOK FOR SOCIAL WORKERS, PSYCHOLOGISTS AND HEALTHCARE WORKERS INTO THE FAMILY COUNSELING CONTEXT

GAIA ROBERTA BIANCHINI¹, PAOLO MENGANI², LORETTA BONIFAZI³,
LUIGI SFREDDA⁴, STEFANO GIULIODORO⁵

¹Esperto di Diritti Umani e Diritto Internazionale, RSD Eligibility Expert UNHCR Italia, Forlì;

²Psicologo Psicoterapeuta, ASUR AV2 – Cure Tutelari, U.O.S. Consultorio Familiare Ambito Ancona

³Assistente Sociale Specialista, ASUR AV2 – U.O.C. Governo Clinico Territoriale, Specialistica Ambulatoriale, Senigallia; ⁴Responsabile URP, ASUR AV2, Ancona; ⁵Responsabile Centro Studi Documentazione, ASUR AV2, Ancona

Riassunto

I temi dell'obbligo e della facoltà di segnalazione di questioni relative ai minori in carico ai Consulteri Familiari, con riferimento particolare alle figure dello psicologo unitamente a quella dell'assistente sociale, viene affrontato partendo dalla definizione dei contenuti base e della loro collocazione nel quadro normativo nazionale.

Si definiscono i soggetti su cui grava l'obbligo o la facoltà di segnalare, l'Autorità cui indirizzare la segnalazione e il contenuto della stessa.

Inoltre, l'indicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto vuole essere lo strumento utile a consentire l'aggiornamento costante delle tematiche trattate, le quali rappresentano questioni caratterizzate proprio dalla complessità della realtà in cui gli illeciti vengono compiuti.

Parole chiave: Segnalazione, minori, tribunale minorenni, psicologo, assistente sociale, consultorio.

Abstract

Reporting requirements to the Juvenile Court as an instrument for protection of minors. Handbook for social workers, psychologists and healthcare workers into the family counseling context

The subjects of reporting requirements about issues linked to family counseling services for minors, with particular reference to the figure of the psychologist and the social worker, is here approached by the definition of the basic contents and their position within the national legislative framework.

Here are defined the subjects who bear the duty or power to report, the jurisdiction to which the reports must be addressed and the content of the report.

The indication of the well-established case-law of the Supreme Court on this subject wants to be the instrument to allow these topics to be constantly updated.

Key words: Report, minors, juvenile court, psychologist, social worker, family counseling.

Premessa Generale

In linea teorica e sul piano morale, chiunque può riferire all'Autorità Giudiziaria, in luogo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente territorialmente, fatti di rilievo penale, di pregiudizio e abbandono in cui presuppone che versi un minore di 18 anni.

In questa sede non si affronterà il tema del comportamento morale del singolo rispetto a fatti di detta natura ma si declineranno l'obbligo e la facoltà di tenere un determinato comportamento come discendenti dalle diverse fonti.

Il nostro Legislatore ha previsto che determinati soggetti debbano essere considerati come 'portatori di garanzia', non soltanto in ragione della funzione istituzionale rivestita, ma anche per l'incarico giuridicamente attribuito loro. Come si illustrerà, tali soggetti sono obbligati per legge a segnalare specifici fatti e circostanze riguardanti la vita, l'integrità e la crescita dei minori.

L'analisi e l'approfondimento della tematica della segnalazione di fatti riguardanti soggetti minori sarà incentrata sul ruolo rivestito dalle figure professionali rilevanti in ambito pubblico e territoriale, in particolare gli Psicologi e gli Assistenti Sociali operanti all'interno dei Consultori Familiari, in modo da costituire un vademecum ed un glossario utili per comprendere il proprio raggio di azione professionale nonché uno strumento per distinguere l'obbligatorietà di intervento dalla facoltà (*"La tutela giudiziaria dei minori - Compendio per operatori socio-sanitari e scolastici della Regione Marche", (a cura di) Procura e Tribunale per i Minorenni di Ancona, 2008*)⁽²³⁾.

L'autorità giudiziaria: non solo tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, che è stato istituito attraverso il R.D. n. 1404/1934, è un organo collegiale specializzato nell'amministrazione della giustizia minorile. Come previsto dall'art. 2 del R.D. n. 1404/1934, esso è composto da due giudici togati, nelle persone del Presidente e del giudice a latere, e da due giudici non togati, cd. onorari, "benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia"⁽²⁴⁾.

Le decisioni di competenza del Tribunale per i Minorenni, salvo alcune eccezioni, non sono pertanto mai adottate dal singolo giudice, ma dal Tribunale costituito in collegio, al fine di ga-

rantire la peculiare specializzazione dell'organo giudicante.

Il Tribunale per i Minorenni esercita giurisdizione in materia penale, amministrativa e civile nello spirito della realizzazione del migliore interesse per il minore. Tale fine veniva garantito dalla Convenzione di New York del 1989, ossia la Convenzione ONU on the Rights of the Child approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e ratificata in Italia con la Legge n. 176/1991, la quale, all'art. 3, co. I, statuisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"⁽⁸⁾.

È necessario, dunque, distinguere i diversi ambiti di giurisdizione del Tribunale per i Minorenni:

- la materia penale, con giurisdizione esclusiva, potendo giudicare di tutti i reati perpetrati da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte;

- la materia amministrativa, con giurisdizione esclusiva in relazione agli interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà (Per l'individuazione delle casistiche e delle misure applicabili si vedano gli artt. 25 e ss. del R.D. n. 1404/1934)⁽²⁴⁾;

- la materia civile, con giurisdizione che non può considerarsi esclusiva. Talune segnalazioni richiedono, infatti, per la particolarità del contenuto, di essere rivolte al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario territorialmente competente.

Le competenze del Giudice Tutelare

L'originaria lettera dell'art. 38 disp. att. c.c., con riguardo al riparto delle competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni, presentava le norme che regolavano i provvedimenti di competenza di quest'ultimo e stabiliva la competenza residuale del giudice ordinario. Al Tribunale per i Minorenni era stata demandata la competenza a decidere in tema di esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali e di regolamentazione dei rapporti tra figli naturali e genitore non affidatario. A norma degli artt. 333-336 c.c., vi ricadevano anche le istanze volte ad ottenere la pronuncia di provvedimenti cautelari e temporanei idonei ad evitare l'insorgere di circostanze pregiudizievoli per il minore, senza che ciò pregiudicasse la potestà genitoriale⁽¹⁸⁾.

La giurisprudenza aveva manifestato difficoltà interpretative delle norme citate in ordine alla competenza in tema di esercizio della potestà, in caso di pendenza di un procedimento di separazione, annullamento e scioglimento del matrimonio tra coniugi.

La corte di Cassazione aveva risolto la questione individuando nella natura del provvedimento richiesto al giudice il limite per individuare la corretta attribuzione di competenza. Pertanto, qualora l'istanza e la misura richiesta avessero comportato una 'compressione' della potestà genitoriale, in quanto diretta conseguenza della condotta tenuta dal genitore e pregiudizievole al minore, sarebbe stato competente il Tribunale per i Minorenni; in tutti gli altri casi di mera individuazione del genitore più adatto a prendersi cura dei figli in affidamento, la competenza sarebbe rimasta in capo al giudice ordinario (così: *Cass. civ., sez. I, 15/03/2001 n. 3765*)⁽¹⁾.

La riforma disposta dalla Legge n. 54/2006 sull'affido condiviso ha modificato le statuizioni previgenti ed ha introdotto l'art. 709ter c.p.c., che demanda al medesimo giudice della separazione la valutazione delle controversie inerenti l'esercizio della potestà genitoriale e le modalità di affidamento, anche in caso di "gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento"⁽²¹⁾. Pertanto, il Tribunale Ordinario già adito in sede di separazione o scioglimento del matrimonio, poteva emettere provvedimenti incidenti sull'affidamento dei figli.

Il quadro normativo è recentemente mutato con la riforma disposta dalla Legge n. 219/2012 e con l'entrata in vigore in data 7/2/2014 del D. Lgs. n. 154/2013. La parificazione tra figli legittimi e naturali ha determinato l'attribuzione di competenze esclusive in capo al Tribunale Ordinario sulle questioni di affidamento e mantenimento in favore dei figli naturali^(9,22).

Pertanto, quando il Tribunale Ordinario è chiamato a regolare la separazione o lo scioglimento del matrimonio di una coppia coniugata o l'affidamento e collocazione dei figli minori nel caso di "separazione" di una coppia di fatto, è lo stesso Tribunale Ordinario a prendere i necessari provvedimenti volti alla tutela della prole, compreso l'allontanamento di cui agli artt. 337ter c.c. e 6 della Legge n. 899/1970 e s.m.i. (*Giacconi B., Bonifazi L., L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista, Maggioli Editore - collana Esami & Professioni, II ed., 2016, pp. 183 ss*)⁽¹⁰⁾.

L'art. 38, co. I, disp. att. c.c. ha individuato la competenza del Tribunale per Minorenni nei procedimenti di cui agli artt. 84, 90, 330, 332,

333, 334, 335, 371, ultimo comma, 251 e 317bis c.c.

Per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni, e dunque affidata al Tribunale Ordinario, nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le medesime parti, un procedimento di separazione, scioglimento del matrimonio o giudizio ex art. 316 c.c.

Il secondo comma dell'art. 38 disp. att. c.c. attribuisce in via residuale al Tribunale Ordinario competenza per tutti i provvedimenti per i quali non è prevista una specifica attribuzione di competenza al Tribunale per i Minorenni^(12,13,14,20).

In forza dell'art. 344 c.c., il Giudice Tutelare "soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge". Egli è competente, tra gli altri, per i casi di:

- interruzione volontaria di gravidanza da parte di minorenni, qualora anche soltanto uno dei genitori non dia assenso all'interruzione ovvero vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori (*art. 12 della L. 194/1978*)⁽¹⁵⁾;

- atti di straordinaria amministrazione a favore di minori (*art. 320 c.c.*);

- decesso o impedimento di altra natura di entrambi i genitori a esercitare la responsabilità genitoriale (*art. 343 c.c.*), in luogo dei quali il Giudice adotta provvedimenti urgenti per la cura del minore e la conservazione e l'amministrazione del patrimonio (*art. 361 c.c.*). Con la riforma operata dalla Legge n. 154/2013, il concetto di "responsabilità genitoriale" ha sostituito quello di "potestà genitoriale", il cui istituto si richiama per ogni ulteriore approfondimento. L'art. 343 c.c. opera anche con riguardo alla nomina del tutore per minore straniero privo di entrambi i genitori;

- affidamento familiare cd. consensuale, attuato con il consenso dei genitori e disposto dai servizi sociali (*art. 4 della L. n. 184/1983*);

- vigilanza sulle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (*art. 337 c.c.*), in quanto organo preposto alla vigilanza sull'esercizio della potestà;

- risoluzione di tutte le controversie tra genitori separati/divorziati o tra genitori naturali che ricadano sui figli minorenni;

- attuazione dei decreti emanati dal Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

La Segnalazione

Per segnalazione s'intende la comunicazione disposta dai servizi sociali, dove per 'servizi

sociali' si intendono i servizi di assistenza sociali *latu sensu*, che comprendono tanto i servizi del Comune quanto quelli consultoriali, i quali abbiano raccolto notizie in merito al minore, atta a informare l'Autorità Giudiziaria in luogo della Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorile territorialmente competente, di una situazione di abbandono o di potenziale pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica in cui versò un soggetto minore d'età.

La segnalazione può anche riguardare una situazione di semplice pregiudizio, che si approfondirà di seguito, inteso come qualunque situazione in cui il minore si trovi in stato di sofferenza, disagio o carenza che possa incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

L'obbligo di segnalazione

Il potere generale di segnalare è stato attribuito ex art. 1, co. II, della L. n. 216/1991, in materia di collocamento dei minori al di fuori del proprio nucleo familiare, a quattro soggetti istituzionali con il preciso compito di garantire la più ampia tutela per i minori: l'autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e i servizi sociali.

Questi ultimi costituiscono una fonte particolarmente qualificata dal momento che godono dell'investitura istituzionale di sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

La segnalazione in ambito penale

Per quanto riguarda i Consultori Familiari, la segnalazione assume carattere di obbligatorietà ogniqualvolta il sanitario si trovi nella posizione di rivestire un ruolo tanto di pubblico ufficiale quanto di incaricato di pubblico servizio.

Per 'sanitario' va inteso tanto l'assistente sociale quanto lo psicologo che, per le ragioni del proprio ufficio, che saranno di seguito illustrate, operino in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio all'interno di un contesto strettamente legato all'erogazione di servizi del Sistema Sanitario Nazionale. Le figure dell'assistente sociale e dello psicologo all'interno della sanità erano già state previste dalla riforma ospedaliera del 1968 operata per mezzo della Legge n. 132/1968. La loro presenza strutturale è stata sancita, successivamente, dalla Legge n. 405/1975 sui consultori, dalla Legge n. 685/1975 sulle tossicodipendenze, dalla Legge n. 194/1978 sulla maternità ed interruzione di

gravidenza e dalla riforma sanitaria operata dalla Legge n. 833/1978⁽¹⁶⁾.

Le fonti richiamate, coordinate nel complesso, stabiliscono che l'erogazione dei servizi sociali e delle prestazioni debba avvenire in seguito ad una valutazione multidisciplinare, nel cui ambito la rilevazione e valutazione sono di stretta competenza dell'assistente sociale, così come disposto dalla Legge n. 328/2000.

Con quest'ultima riforma, il Legislatore ha confermato la volontà di perseguire l'obiettivo della salute dei cittadini già dichiarato nella Legge n. 833/1978, disponendo che gli interventi di natura sociale debbano avvenire con forte integrazione con gli interventi più strettamente sanitari⁽¹⁹⁾. Le figure dell'assistente sociale e dello psicologo sono presenti nei servizi pubblici e privati accreditati del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare nei servizi per la salute mentale, per le dipendenze e le patologie ad essa correlate, per la salute della donna e del bambino, per la senescenza, disabilità e riabilitazione degli adulti, nelle commissioni di medicina legale, negli ospedali, nelle altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, rivolte alle famiglie, ai minori ed agli adolescenti, alle persone adulte, disabili od anziane che per ragioni socio-economiche, culturali, sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione. Si può parlare, dunque, di servizio sociale professionale all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell'art. 357 c.p. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", che sia in ogni caso "caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Con la riforma dettata dalla Legge n. 86/90, il Legislatore ha accolto la concezione cd. funzionale della nozione di "pubblico ufficiale" di cui all'art. 357 c.p., che non considera più rilevante l'eventuale rapporto di dipendenza del singolo dallo Stato o da altro ente pubblico. Ciò che ne dà definizione puntuale è l'effettivo svolgimento di un'attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che corre fra il soggetto e l'ente⁽¹⁷⁾.

Anche la Giurisprudenza di Legittimità riconosce la validità di questa nozione, dovendosi ricollegare la qualifica di pubblico ufficiale ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto oggettivamente considerata, essendo irrilevante la mancanza di un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico (*Cass. pen., sez. V, 1/3/2011 n. 23211*)⁽³⁾.

Questo approccio sostenuto da dottrina e giurisprudenza è di rilevante importanza in relazione alla problematica del funzionario di fatto. Secondo la corte di Cassazione, infatti, rileva l'effettivo esercizio di una pubblica funzione, seppur senza formale o regolare investitura, ogniqualvolta a tale esercizio si accompagni l'acquiescenza o la tolleranza, se non il consenso, della Pubblica Amministrazione. La ragione sottesa risiede nella volontà di equiparare il funzionario di fatto al pubblico ufficiale regolarmente investito.

In tema di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale a soggetti esercenti l'attività sanitaria presso le Aziende sanitarie, gli ospedali ed in generale le strutture sanitarie pubbliche, la Giurisprudenza di Legittimità ha già da tempo riconosciuto rilievo al rapporto continuato di lavoro dipendente, attribuendo ai soggetti sopra indicati la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. pen., sez. VI, 25/6/1996 Cotoli, Rv. n. 206131 e Cass. pen., sez. VI, 11/12/1979 n. 3732) con vivace dibattito nella più recente pronuncia di legittimità n. 2969/04 (Cass. pen., sez. VI, 6/10/2004 n. 2969)^(3,5,6,7).

Pertanto, giova evidenziare che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p., la condotta di colui che, in qualità di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, attesti falsamente la sussistenza di turbe comportamentali e psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione in materia sanitaria, esercitando per conto di quest'ultima poteri certificativi (Cass. pen. sez. V, 10/3/2011 n. 16368).

Ai sensi dell'art. 358 c.p. sono incaricati di un pubblico servizio "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", da intendersi quale "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"⁽⁴⁾.

La definizione di "incaricato di pubblico servizio", di cui all'art. 358 c.p., prescinde dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico.

La dottrina sostiene che il Legislatore abbia formulato la nozione residuale di pubblico servizio perché connotata dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (ossia i poteri certificativi ed autoritativi e la formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione) ma dallo svolgimento di funzioni comunque diverse dalle semplici mansioni di ordine e dalla

prestazione di opera meramente materiale. La sussistenza della qualifica di cui in parola rimane, infatti, esclusa qualora il soggetto svolga mansioni d'ordine o puramente materiali.

In relazione al personale delle aziende sanitarie e del Servizio Sanitario Nazionale, la qualifica di incaricati di pubblico servizio è stata riconosciuta in termini generali, ritenendo che l'intervenuta privatizzazione del rapporto d'impiego e della disciplina di alcuni settori di attività demandate alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non ne abbia comunque eliminata la rilevanza pubblica (Cass. pen., sez. II, 11/11/2005 n. 769)⁽²⁾.

Quest'obbligo rileva per i reati procedibili d'ufficio (art. 331 c.p.p.), di seguito tabellati, anche qualora commessi da minori infraquattordicenni (non imputabili per età), di cui si abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Laddove non rispettato da parte del professionista, quest'obbligo viene sanzionato penalmente a norma degli artt. 361, 362 e 365 c.p., che si citano per maggiori approfondimenti (Tabella 1).

Un'ulteriore ipotesi in cui si configura l'obbligo di segnalazione è individuata nel caso di minore vittima dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio, così come stabilito dall'art. 25 bis, co. I e II del R.D. n. 1404/1934 e riformato dall'art. 2 della L. n. 269/1998.

L'obbligo di segnalazione e la tabella sopra citata non devono confondere il sanitario che si appropria a segnalare un'ipotesi di reato poiché egli non sarà chiamato in alcun caso a rispondere professionalmente per aver segnalato un reato procedibile a querela di parte⁽²⁴⁾.

Egli ha l'obbligo di segnalare i reati procedibili d'ufficio ma ciò non significa che il suo documento non debba contenere tutti gli elementi necessari all'Autorità Giudiziaria per vagliare giuridicamente il contenuto della segnalazione quand'anche questi conducano alla configurazione di reati perseguibili a querela di parte.

È opportuno ricordare, quindi, che la valutazione dei fatti e la riconducibilità di questi a fattispecie giuridicamente rilevanti, va compiuta meramente in astratto da parte del sanitario, spettando soltanto all'Autorità Giudiziaria la qualificazione in concreto delle fattispecie de quo.

La segnalazione in ambito civile

Il Legislatore ha previsto anche alcuni casi nei quali la segnalazione, riguardante lo stato di un

Tabella 1 - *esemplificazione dei reati procedibili d'ufficio (e non) di maggior interesse in tema di segnalazione di psicologi e assistenti sociali operanti all'interno di un Consultorio Familiare.*

Table 1 - *exemplification of ex officio prosecutable crimes and not ones, on interest in theme of reporting for psychologists and working social assistants based on a Consultorio Familiare.*

Reati procedibili d'ufficio:

- art. 566 c.p.: supposizione o soppressione di stato
- art. 567 c.p.: alterazione di stato
- art. 568 c.p.: occultamento di stato di un figlio
- art. 570, co. III, c.p.: violazione degli obblighi di assistenza familiare
- art. 571 c.p.: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- art. 572 c.p.: maltrattamenti contro familiari e conviventi
- art. 574bis c.p.: sottrazione e trattenimento di minore all'estero
- art. 575 c.p.: omicidio
- art. 578 c.p.: infanticidio in condizioni di abbandono materiale
- art. 579 c.p.: omicidio del consenziente
- art. 580 c.p.: istigazione o aiuto al suicidio
- art. 582 c.p. (ad esclusione del co. II): lesione personale
- art. 583bis co. I, II e III, c.p.: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- art. 584 c.p.: omicidio preterintenzionale
- art. 588 c.p.: rissa
- art. 589 c.p.: omicidio colposo
- art. 591 c.p.: abbandono di persone minori o incapaci
- art. 593 c.p.: omissione di soccorso
- art. 600 c.p.: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600bis c.p.: prostituzione minorile
- art. 600ter c.p.: pornografia minorile
- art. 600quater c.p.: detenzione di materiale pornografico
- art. 600quater1 c.p.: pornografia virtuale
- art. 600quinquies c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 600octies c.p.: impiego di minori nell'accattonaggio
- art. 601 c.p.: tratta di persone
- art. 602 c.p.: acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603bis c.p.: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 605 c.p.: sequestro di persona
- art. 609quinqies c.p.: corruzione di minorenni
- art. 609octies c.p.: violenza sessuale di gruppo
- art. 609undecies c.p.: adescamento di minorenni
- art. 610 c.p.: violenza privata
- art. 611 c.p.: violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
- art. 612 co. II c.p.: minaccia
- art. 612bis, co. III, c.p. (o in ipotesi di fatto connesso a delitto per il quale si deve procedere d'ufficio o qualora commesso da soggetto ammonito): atti persecutori
- art. 613 c.p.: stato di incapacità procurato mediante violenza
- art. 614, co. IV, c.p.: violazione di domicilio
- art. 615 c.p.: violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale
- art. 615bis, co. III, c.p.: interferenze illecite nella vita privata

Reati procedibili a querela della persona offesa:

- art. 570 c.p. (ad esclusione del co. III): violazione degli obblighi di assistenza familiare
- art. 573 c.p. (querelanti: genitori o tutore): sottrazione consensuale di minorenni
- art. 574 c.p. (querelanti: genitori, tutore o curatore): sottrazione di persone incapaci
- art. 581 c.p.: percosse
- art. 582, co. II, c.p.: lesione personale
- art. 583bis, co. IV, c.p. (a richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia): pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- art. 590 c.p. (salvo eccezioni di cui all'ultimo co.): lesioni personali colpose

Continua

- art. 609**bis** c.p. (salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 609**septies**, co. IV, c.p. con conseguente procedibilità d'ufficio): violenza sessuale
- art. 609**quater** c.p. (salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 609**septies**, co. IV, c.p. con conseguente procedibilità d'ufficio): atti sessuali con minorenne
- art. 612, co. I, c.p.: minaccia
- art. 612**bis**, co. I e II, c.p.: atti persecutori
- art. 614, co. I e II, c.p.: violazione di domicilio
- art. 615**bis** c.p. (ad esclusione del co. III): interferenze nella vita privata

minorenne, da parte del sanitario sia perentoriamente obbligatoria e vada rivolta all'Autorità Giudiziaria civile.

In un primo caso, in forza dell'art. 403 c.c., vi è obbligo di segnalazione qualora un minorenne sia "moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi" che si dimostrino "incapaci di provvedere alla sua educazione" e si necessiti, per tale ragione, di allontanarlo dall'abitazione per essere collocato in luogo sicuro. Le definizioni di "abbandono materiale e morale", sono state elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche a seguito dell'analisi dell'art. 591 c.p., che si richiama per ulteriori approfondimenti.

La norma civilistica citata è stata identificata dal Legislatore come principio generale e riconosce nell'intervento dell'Autorità a favore dell'infanzia abbandonata una vera e propria pubblica attività, nell'interesse della "sanità fisica e morale della stirpe". Il principio da cui deriva il generale dovere della pubblica autorità e dello stesso Legislatore ordinario di provvedere agli interessi dei minori abbandonati è sancito dalla Costituzione agli artt. 30, co. II e 31.

L'ambito di applicazione dell'art. 403 c.c., tuttavia, è parzialmente coincidente con quello dell'affidamento familiare, tant'è che parte della dottrina ne sostiene l'abrogazione implicita. Non vi è dubbio, infatti, che la norma svolga una funzione residuale, tesa a garantire, ai minori che si trovino nelle situazioni di difficoltà o pericolo richiamate, una protezione immediata nell'attesa che vengano adottati dal Tribunale per i Minorenni i provvedimenti ritenuti più appropriati.

Come da lettera della norma, essa trova applicazione in tre possibili circostanze relative al minore: quando questi sia moralmente o materialmente abbandonato; quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi, ovvero quando sia allevato da persone incapaci di provvedere alla sua educazione.

È importante evidenziale che l'ipotesi di abbandono del minore, di per sé idonea a com-

prendere le altre due, non coincide con l'ipotesi disciplinata dall'art. 8 della L. n. 184/1983 in cui il minore abbandonato è dichiarato adottabile. Da una parte, infatti, la dichiarazione di adottabilità può sussistere anche qualora il minore sia ricoverato presso un istituto o si trovi in affidamento familiare, poiché la norma presuppone la necessità di collocamento in luogo sicuro. Dall'altra, questa disposizione può trovare applicazione anche a favore di un minore che non potrebbe essere dichiarato adottabile, come, ad esempio, nel caso di impedimento transitorio dei genitori, comunque idonei ad educarlo.

Altro presupposto, implicito, di applicazione dell'art. 403 c.c. è l'urgente necessità di provvedere.

Il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio destinato ad aver effetto soltanto finché la competente Autorità Giudiziaria si pronuncia in via definitiva.

L'intervento di un'Autorità diversa dal Giudice, quindi, è consentita solo quando vi sia il pericolo che questi non possa provvedere tempestivamente. Titolare del potere di provvedere, in siffatta ipotesi, è l'autorità di pubblica sicurezza, così come stabilito dall'art. 13, co. III, Cost. che stabilisce che, nei casi di eccezionale necessità e urgenza, l'unica autorità non giudiziaria autorizzata ad adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale, sia l'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ipotizzabile, dunque, ai sensi della norma civilistica citata, che il potere di emettere provvedimenti urgenti sia attribuito ad altri organi giudiziari, non essendo giuridicamente attribuita alcuna specifica competenza in materia di protezione dei minori.

La pubblica autorità cui fa riferimento l'art. 403 c.c., che dottrinalmente dovrebbe essere identificata nella figura del Sindaco e dell'Assessore all'assistenza, finisce, nella prassi, per coincidere con i servizi sociali locali, vale a dire con lo stesso organo competente per l'affidamento familiare.

In definitiva, quindi, l'art. 403 c.c. si limita a legittimare provvedimenti di urgenza in presen-

za di una situazione di incombente pericolo per il minore, fermo restando che il servizio sociale dovrà poi segnalare l'abbandono al Tribunale per i Minorenni competente.

Il collocamento implica l'affidamento del minore a chi, anche soltanto temporaneamente, sia in condizioni di proteggerlo e tutelarlo. Il provvedimento ha, pertanto, natura prevalentemente protettiva, essendo destinato a sottrarre il minore dai pericoli imminenti cui è esposto.

In ogni caso, l'Autorità Giudiziaria si rivolge ai servizi sociali al fine di ottenere l'indicazione di persone o comunità idonee ad accogliere il minore e, come è prassi, li incarica dell'esecuzione del provvedimento, sulla base dei regolamenti e/o protocolli esistenti, ovvero di qualsiasi altra fonte vigente.

Relativamente a tali provvedimenti e sulle condizioni del minore collocato, l'Autorità ed i servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i Minorenni secondo quanto disposto dall'art. 9, co. II della L. n. 184/1983.

Una volta giunto a conoscenza della disposizione, di natura fin qui provvisoria, il Tribunale per i Minorenni provvede in modo definitivo al collocamento del minore, pronunciandosi ex artt. 330, 333 e 336 c.c. ovvero ex artt. 4 e 10 della L. n. 184/1983. Il Tribunale per i Minorenni ha il potere di disapplicare il provvedimento già adottato, qualora l'istituto in cui sia stato collocato il minore venga ritenuto inadeguato e si tema un grave nocumento per il minore stesso.

L'art. 8 della L. n. 184/1983 individua la situazione di abbandono nella "privazione di assistenza morale e materiale del minore" da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. La giurisprudenza consolidata ritiene che sia del tutto arbitrario inquadrare determinati comportamenti ora nell'abbandono materiale, ora nell'abbandono morale, posto che un abbandono morale non potrebbe non riverberarsi anche sul piano materiale e viceversa (*Grasso, Problemi ermeneutico-applicativi della nuova normativa sull'infanticidio, in Dir. Fam., 1988, pp. 1713 e ss.*)⁽¹¹⁾.

Vi sono delle ipotesi che rilevano in ordine all'eventuale necessità di prorogare l'affidamento familiare o il collocamento presso una comunità, oltre il termine stabilito ovvero anticiparne la cessazione, così come stabilito dall'art. 4, co. V della L. n. 184/1983, nonché nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore qualora questi si trovi in stato di abbandono, così come stabilito dall'art. 9, co. I della L. n. 184/1983.

La facoltà di segnalare

Esistono delle circostanze in cui, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione dei servizi

può considerarsi meramente opportuna e successiva a una valutazione circa le condizioni del minore. Il termine "valutazione" non va inteso come valutazione in senso tecnico, quindi oggetto di particolare iter da parte dell'assistente sociale, ma va inteso nella sua accezione giuridica di mera disamina delle fattispecie con riconduzione del caso concreto ad una fattispecie normativa astratta.

La discrezionalità del professionista rivela la sua importanza qualora vi sia un pregiudizio, attuale o anche solo potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non siano sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale ma sia necessario un diretto provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

In tali casi, differentemente rispetto ai casi di obbligo di segnalazione, lo scopo dell'intervento risiede nella necessità di incidere sulla responsabilità dei genitori del minore.

Il Tribunale per i Minorenni può così valutare se adottare un provvedimento che disponga la regolamentazione o la decadenza della responsabilità genitoriale per uno od entrambi i genitori (art. 330 c.c.); se imponga determinate prescrizioni affinché i genitori tengano una determinata condotta e/o si astengano da una condotta pregiudizievole o collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi; se disporre l'allontanamento del figlio o dei genitori e/o conviventi dalla residenza familiare o, come extrema ratio, dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Va specificato che non vi è alcuna disposizione normativa che stabilisca il contenuto della segnalazione in maniera stringente e categorica. Si ritiene opportuno che i servizi sociali forniscano all'Autorità Giudiziaria tutti gli elementi di propria conoscenza relativi alla vita personale del minore, dai dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, alle concrete condizioni di vita del minore, agli eventuali precedenti interventi assistenziali ed è necessario che si motivi accuratamente la scelta, discrezionale ed effettuata a norma di quanto stabilito dall'esperienza e dal proprio codice deontologico, di uno specifico progetto d'intervento individualizzato che si intenda proporre rispetto ad altri percorribili, evidenziando analiticamente le ragioni per le quali si richiede l'intervento dell'Autorità.

Il dettaglio e la adeguata ed esauriente motivazione in ordine a tali indicazioni consente, infatti, all'Autorità di valutare in concreto la sussistenza del pregiudizio prospettato e l'adeguatezza di qualsiasi intervento attuabile nonché di definire, ex post e se ce ne fosse bisogno, il corretto e responsabile operato del professionista.

È diventata prassi, per la necessità di ottenere un provvedimento urgente, che all'interno della segnalazione i servizi individuino più provvedimenti adottabili nel caso concreto, in modo da agevolare la proposizione di un'istanza mirata e rapida da parte della Procura al Tribunale dei Minori di competenza per il singolo caso di specie.

Dichiarazione di conflitto di interesse

Gli autori dichiarano di non aver ricevuto alcun finanziamento per il seguente studio e di non aver alcun interesse finanziario nell'argomento trattato o nei risultati ottenuti.

Bibliografia

1. Cass. civ., sez. I, 15/03/2001 n. 3765;
2. Cass. pen., sez. II, 11/11/2005 n. 769;
3. Cass. pen., sez. V, 1/3/2011 n. 23211;
4. Cass. pen. sez V, 10/3/2011 n. 16368;
5. Cass. pen., sez. VI, 11/12/1979 n. 3732;
6. Cass. pen., sez. VI, 25/6/1996;
7. Cass. pen., sez. VI, 6/10/2004 n. 2969;
8. Convenzione ONU on the Rights of the Child, New York, 20/11/1989.
9. D. Lgs. n. 154/2013;
10. Giacconi B., Bonifazi L., L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, II ed., 2016, pp. 183 ss.;
11. Grasso, Problemi ermeneutico-applicativi della nuova normativa sull'infanticidio, in Dir. Fam, 1988, pp. 1713 e ss.
12. Legge n. 132/1968;
13. Legge n. 405/1975;
14. Legge n. 685/1975;
15. Legge n. 194/1978;
16. Legge n. 833/1978;
17. Legge n. 86/1990;
18. Legge n. 176/91;
19. Legge n. 328/2000;
20. Legge n. 149/2001;
21. Legge n. 54/2006;
22. Legge n. 219/2012;
23. Procura e Tribunale Per i Minorenni (a cura di), La tutela giudiziaria dei minori - Compendio per operatori socio-sanitari e scolastici della Regione Marche, S.i.P. Regione Marche, Ancona, 2008;
24. R.D. n. 1404/34.

Corrispondenza e richiesta estratti:

Stefano Giuliodoro
giuliodoro@email.it